

Appunti di storia monselicense, 2

---

A cura della Biblioteca Comunale di Monselice



Renato Ponzin  
Flaviano Rossetto

MONSELICE E IL SUO  
PRIVILEGIO VENEZIANO  
(1406)

Illustrazioni  
Antonio Zerbetto

Fotografie  
Fotoclub "Il Torrione"

COMUNE DI MONSELICE  
Assessorato all'Istruzione e Cultura  
PRO LOCO  
1988



Ringraziamo per gli amichevoli consigli i Dott.ri Donato Gallo e Tiziano Umiltà. Segnaliamo per la preziosa collaborazione e il sincero incoraggiamento la Sig.ra Lorena Aldrigo.

© 1988 Tutti i diritti sono riservati agli autori

## INTRODUZIONE STORICA

Un sospiro di sollievo certamente raggiungeva l'animo dei Monselicensi, quel mattino degli ultimi di settembre, allorché la luce del giorno scopriva i colori del leone alato, salito inaspettatamente nella notte in cima alla Rocca. All'onore delle armi, Luca da Lion, capitano della fortezza, preferì la trattativa e forse il tradimento, consegnando ai Veneziani una città che aveva conosciuto onore e gloria, tanto da ricevere perfino le attenzioni di un Imperatore. La fine della guerra decretava l'inizio di un dominio politico ed economico che sarebbe stato spazzato via solo da Napoleone.

Anche per Monselice, come per quasi tutte le città di Terraferma, la conquista veniva sancita dalla stipulazione di patti, con i quali i Veneziani si impegnavano anzitutto a garantire l'osservanza degli statuti cittadini. La politica della Repubblica nei confronti della Terraferma era caratterizzata dalla massima flessibilità e rifletteva particolari realtà dovute all'importanza dei luoghi o alle difficoltà politico militari in cui la conquista era avvenuta. Ad esempio, se a Monselice veniva concesso che "*Statuta et ordinamenta et constitutiones et antique consuetudines... debeant valida ac sibi perpetuo*", nei patti con Cittadella e Bassano si dirà che i loro statuti dovevano essere osservati nella misura in cui non fossero in contrasto con gli interessi veneziani. Significativo, in questo senso, è il caso di Montagnana che vedrà i suoi statuti approvati a condizione che la città accettasse di sottostare agli impegni che Venezia aveva già preso con Padova.

Gli statuti delle città maggiori come Verona, Padova, Vicenza, e Brescia venivano subito riformati da apposite commissioni di giuristi per togliere quanto non era gradito alla Repubblica. La Serenissima invece dimostrerà una certa elasticità nei confronti degli statuti delle località minori.

I rapporti con Monselice venivano ufficializzati il 30 aprile del 1406 con la concessione del privilegio, redatto nella forma di domanda dei Monselicensi e di risposta della Dominante. Nulla conosciamo della probabile commissione che elaborò le 18 petizioni contenute nel patto. Ma è possibile ritrovare, al di là della formula cancelleresca, le preoccupazioni di una città che da secoli conviveva con l'inquietante

presenza della fortezza militare. Ben tre capitoli denunciavano le drammatiche condizioni della città, che doveva essere "*refici et populari*". Inoltre si chiedeva al Doge la possibilità di reintegrare gli animali uccisi o portati via dai nemici durante la guerra senza pagare tassa alcuna. Venezia non lasciò cadere queste suppliche e accolse benevolmente quelle richieste che potessero aiutare la città a rimarginare le ferite dell'ennesima guerra combattuta attorno alle sue mura, senza però pregiudicare nè il suo prestigio, nè i suoi interessi.

Interessante per la nostra analisi è il capitolo 14 che ci informa sui rapporti con le istituzioni ecclesiastiche. I Monselicensi chiedevano ai Veneziani che nessun beneficio ecclesiastico fosse concesso prima che i beneficiari fossero stati riconosciuti dal Comune uomini degni e benemeriti. La risposta fu precisa: "*Respondemus quod in factis ecclesiarum non impedimus nos*". Ma alle intenzioni non seguirono i fatti. Per la Chiesa di S. Giustina possediamo notizie sicure. La Pieve, afferma Elisabetta Antoniazzi Rossi, era il fulcro di un forte potere economico, oltre che un centro propulsore di spiritualità e di sensibilità culturale. Ma sulla fine del secolo, malgrado le disposizioni del privilegio, il Vescovo Barozzi dovette intervenire personalmente per mettere ordine tra i titolari dei benefici e, come se non bastasse, anche il comportamento dei clerici costituiva motivo di scandalo per i fedeli. Il Concilio di Trento doveva, poco dopo, riformare religione e religiosi emanando significative disposizioni affinché fossero perseguiti gli ideali del vivere cristiano concretizzati a Monselice con la costruzione del complesso delle "sette chiesette", vero trionfo della spiritualità popolare e della Controriforma. Solo allora, dopo secoli di dominio militare, il colle minore fu restituito al popolo e alla sua religiosità.

È interessante notare che molte richieste dei Monselicensi, sommariamente richiamate in ogni capitolo del privilegio, intendevano garantire all'erario comunale entrate sufficienti per fronteggiare dignitosamente le spese pubbliche della comunità. Ma ogni sforzo si sarebbe dimostrato inutile. L'economia comunale sarebbe stata sempre in grave difficoltà, anche perché l'esclusione dalla tassazione delle proprietà acquistate dai veneziani aveva ridotto drasticamente gli introiti comunali. Venezia quindi ricorse sempre più spesso, a partire dalla prima metà del XVI secolo, alla vendita di numerosi beni comunali per pareggiare un disastroso debito pubblico.

Credo non sia azzardato individuare due momenti della politica veneziana nei confronti del territorio monselicense. Il primo va dalla conquista della città fino ai primi decenni del '500. Il secondo incomin-

cia subito dopo. Il primo periodo fu caratterizzato dal consolidamento della presenza della Serenissima nel tessuto sociale di Monselice, ottenuto con la penetrazione economica dei nobili padovani e veneziani nel territorio della Bassa Padovana. Un documento del 1447 citato da Donato Gallo, conferma come l'interesse verso le proprietà immobiliari fosse iniziato fin dai primi tempi della conquista.

Tuttavia anche se i documenti sono molto scarsi si può ipotizzare che l'interesse di Venezia fosse concentrato verso il centro urbano della città raccolto attorno alla fortezza militare, oggetto di nuove cure e di vecchie speranze.

Il secondo momento della politica veneziana iniziò con la sconfitta di Agnadello del 1509. Con la disfatta militare la Serenissima rinunciò definitivamente alla creazione di un vasto dominio nell'Italia settentrionale e si chiuse in una tattica puramente difensiva. Venezia minacciata nei suoi domini mediterranei dall'espansionismo turco, trovò nel retroterra veneto e lombardo una valida alternativa e una sicura fonte per finanziare la sua politica e la sua capitale.

La Terraferma assumeva importanza. Gli investimenti patrimoniali dei patrizi veneziani, tradizionalmente indirizzati verso il commercio, incominciarono ad essere rivolti verso l'accaparramento delle proprietà fondiari. La chiusura del consiglio cittadino del 1560 registrata da Renato Ponzin, e un controllo più diretto negli stessi atti deliberativi testimoniano la necessità della Dominante di instaurare un diverso rapporto con i propri domini che non vedesse più la città come unico interlocutore.

Lo spostamento di interesse dei patrizi veneziani verso la campagna portò, però, alla rovina i piccoli proprietari terrieri, i quali, oltre alla pressione fondiaria dovevano sostenere anche una tassazione sempre più ingente e insopportabile. I Pisani, i Buzzacarini, gli Emo sono i nomi di alcuni di questi nuovi proprietari. La concentrazione delle proprietà portò alla parziale rifeudalizzazione del territorio, responsabile, poi, della distruzione di quel mondo rurale che aveva permesso alla Serenissima Repubblica di sopravvivere malgrado tutto. Lentamente i beni comunali incominciavano ad essere venduti. I documenti in nostro possesso portano le date comprese tra il 1530 e il 1558 e attestano il rapido processo di pauperizzazione in atto in questo periodo anche nel Monselicense, come in gran parte degli altri comuni del Padovano.

Resta da definire l'importanza del privilegio nella storia di Monselice. Credo sia esatto concordare con Ventura quando afferma che quasi mai nei comuni minori, e quindi neanche a Monselice, si era

svilupata nel periodo medievale una completa autonomia politica in grado di contrastare la dominazione veneziana. Anzi, la Serenissima, accentuò l'egemonia di quelle famiglie che costituivano l'ossatura delle vecchie strutture municipali. Nel tempo queste si trasformarono in caste chiuse erigendo barricate per impedire alle classi inferiori di alterare questo precario equilibrio.

Concludendo, Monselice nel primo periodo conservò la sua autonomia nei limiti fissati dal privilegio probabilmente grazie all'importanza della fortezza militare. Naturalmente non bisogna dimenticare che gli interessi veneziani verso la Terraferma erano soprattutto di natura fiscale. Ma nel secondo periodo la comunità di Monselice non riuscì a sfuggire al lento soffocamento economico, culturale e politico imposto dalla Dominante. Il privilegio, malgrado confermasse importanti principi di autonomia, nei fatti, non riuscì a garantire ai Monselicensi quanto prometteva.

#### BIBLIOGRAFIA

- ANTONIAZZI R.E., *Chiese e monasteri: per un approccio alla vita religiosa monselicense tra i secoli XV e XVI*, in Venezia e Monselice nei secoli XV e XVI, Comune di Monselice, 1985, p. 101.
- GALLO D., *Dai Carraresi ai Marcello*, Signum, 1983.
- MAZZAROLLI A., *Monselice. Notizie storiche*, Padova, 1940.
- MENNITI IPPOLITO, *La dedizione di Brescia a Milano e a Venezia: città suddite e distretto nello stato regionale*, in Stato e giustizia nella Repubblica Veneta, Roma, Jouvence, 1985, vol. II.
- PONZIN R., *Istituzioni politiche e società a Monselice nella seconda metà del '500*. Tesi di laurea discussa presso l'Università di Padova, Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 1982-83.
- PULLAN B., *La politica sociale della Repubblica di Venezia 1500-1620*, Roma, Veltro, 1982.
- VENTURA A., *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari, Laterza, 1964.
- ZAMPERETTI S., *Per una storia delle istituzioni rurali nella Terraferma veneta: il contado vicentino nei secoli XVI e XVII*, in Stato e giustizia nella Repubblica Veneta, Roma, Jouvence, 1985, vol. II.



A. ZERBETTO Via S. Luigi



## MONSELICE E IL SUO PRIVILEGIO

I. Il presente lavoro prende avvio dal ritrovamento fortunoso dell'originale del "*Privilegium Montissilicis*" concesso nell'aprile del 1406, dopo la conquista della città effettuata da Venezia. Si è ritenuto di pubblicare il testo integrale del prezioso documento con una sua traduzione, il tutto accompagnato da una breve dissertazione, che serva a definire il periodo storico, spiegare e far capire l'importanza che rivestivano i privilegi all'indomani della conquista veneziana delle città di Terraferma.

La storia di Monselice alla fine del Trecento e inizi del Quattrocento è contrassegnata dallo scontro feroce, che oppose la Signoria carrarese alla potenza marinara di Venezia. I rapporti tra i due avevano vissuto momenti di fedele e reciproca collaborazione ma non erano mancati i tradimenti da parte dei Carraresi nei confronti della Serenissima. La posta in palio era molto alta per entrambi: da un lato il desiderio, la brama di allargare il potere della propria Signoria padovana ad altre città del Veneto, dall'altro la necessità di avere uno spazio vitale nuovo nella terraferma, diversificando così i suoi interessi commerciali, tutti rivolti al mare e al commercio con l'Oriente<sup>1</sup>.

La Terraferma diviene dunque il nuovo obiettivo. Per Venezia era un fattore irrinunciabile procedere all'unificazione territoriale del retroterra veneto<sup>2</sup>, caratterizzato dall'esistenza di signorie cittadine, che a volte erano un po' troppo irrequiete oppure non mantenevano gli accordi sottoscritti con la città lagunare. La Serenissima aveva bisogno di una Terraferma sottomessale. L'Oriente ormai non dava più quelle garanzie di sicurezza economica richieste, inoltre i nuovi acquisti sarebbero serviti al patriziato veneziano per investire in forma più sicura i propri capitali. Bisogna osservare che i rapporti con il retroterra veneto non sorgono improvvisi: molti veneziani andavano a fare i podestà nelle città di Terraferma, instaurando un dialogo politico ed economico con queste, che diverrà a poco a poco occasione per imporsi ed istituire dei rapporti di dipendenza economica<sup>3</sup>.

Venezia interverrà in più di un'occasione, a partire dal Trecento, nelle vicende politiche, ma soprattutto belliche che la Terraferma veneta vivrà per lo scatenarsi delle rivalità tra Carraresi, Scaligeri e Visconti. Ogni volta la città lagunare cerca di mediare tra le parti in



modo da non avere alle spalle potenziali nemici e tenendo d'occhio nello stesso tempo la possibilità di espandersi territorialmente. Infatti nel 1339 con la pace di Venezia, che sanciva la fine (momentanea) delle ostilità tra i da Carrara e gli Scaligeri, otteneva Treviso e la Marca Trevigiana e poneva una particolare tutela ai Carraresi, ritornati a Padova<sup>4</sup>. La fedeltà di costoro non era certamente molto salda, per tutto il XIV sec. la famiglia padovana cercherà di approfittare dei momenti di debolezza di Venezia per riprendere le proprie velleità espansionistiche e liberarsi dalla sua pesante tutela. Ogni volta però si vedrà costretta ad accettare l'aiuto veneziano nei momenti di avversità e a sottostare ancora di più al suo controllo.

Nel 1403 in seguito all'invasione della Lombardia operata dai Carraresi, Venezia si allea con i Visconti. Nel 1404 fanno atto di dedizione alla Serenissima Vicenza, Belluno, Bassano, Feltre<sup>5</sup>, l'anno successivo vede i da Carrara ormai alle strette. Il 22 maggio 1405 i Veneziani giungono sotto le mura di Monselice, ultimo ostacolo prima di poter conquistare Padova. Dopo una lunga trattativa con Luca da Lion, che comandava le truppe carraresi a protezione della Rocca, il 14 settembre del 1405 il vessillo di San Marco saliva sulla Rocca<sup>6</sup>, Padova sarebbe stata presa due mesi dopo, vedendo terminare definitivamente l'avventura Carrarese.

Venezia, è importante, non si impadronì delle città di Terraferma solo con la conquista militare, ma anche con gli atti di dedizione, che attestavano il desiderio delle singole comunità di passare da una dominazione all'altra<sup>7</sup>. Il momento successivo all'atto di dedizione era la concessione da parte della Dominante di un privilegio, nel quale si attestava l'accettazione o meno di alcune petizioni presentate dai sottomesi. La difficoltà principale per Venezia era quella di riuscire a far coincidere il proprio bisogno di imporre un predominio politico e militare con la necessità di rispettare la più o meno estesa autonomia di molte comunità ora sottomesse<sup>8</sup>.

Il privilegio viene concesso a Monselice il 30 aprile del 1406, esattamente sette mesi dopo la conquista da parte Veneziana. Il documento riflette nel suo testo la concezione patrimoniale, che il patriato veneziano aveva dello stato. Più volte ricorre l'espressione "*dominio nostro*", che acquista in proposito un particolare valore possessivo. I capitoli non avevano l'aspetto di patti liberamente stipulati tra la Dominante e i territori conquistati, bensì erano dei veri e propri privilegi concessi dal Senato, il quale si riservava di accettare ciò che veniva proposto dai rappresentanti delle comunità sottomesse<sup>9</sup>. Nel privilegio di Monselice è esplicitamente affermato che "*homines Montissilicis*

*certa capitula et petitiones dominio nostro porrexerint nostram exauditionem et gratiam implorantes*"<sup>10</sup>, il che ci illumina su quale potere contrattuale la comunità di Monselice potesse contare.

Se da un lato veniva offerta la possibilità ai sottomessi di presentare alcune richieste per salvaguardare particolari prerogative o chiedere concessioni, dall'altro vi era la Dominante che si riservava di accettare o meno le petizioni in modo inappellabile, dimostrando tuttavia che si sarebbe prestata loro quanta attenzione era possibile. Era importante però ottenere il privilegio, che sanciva, bene o male, dei diritti inderogabili e che riconosceva, nella maggior parte dei casi, una certa autonomia concreta o simbolica. Ci si preoccupava di conseguenza che ciò che Venezia concedeva non venisse intaccato o minacciato da qualcun'altro. E' il caso della vicina Este, che denunciò al Senato veneziano i tentativi del Reggimento di Padova di erodere i diritti, che erano stati riconosciuti alla città con il privilegio concesso il 16 settembre 1405, tant'è vero che nel 1425 il doge Pasquale Cicogna riconfermerà agli Estensi le prerogative loro riconosciute con il documento precedente, onde evitare ulteriori scontri con Padova<sup>11</sup>. Il 27 giugno 1444 il Consiglio dei Dieci stabiliva, che non si potevano emanare ordini che contrastassero con i privilegi concessi, esclusa naturalmente la Dominante<sup>12</sup>, che nel concederli si era riservata la possibilità di poterli modificare a seconda delle proprie necessità.

Nel caso di Monselice si ingiunge ai rettori di rispettare quanto è stato riconosciuto ai sottomessi, ma ricorda a questi ultimi che "*reservantes tamen nobis libertatem et arbitrium omnia ipsa et singula corrigendi, mutandi, interpretandi, addendi et minuendi ac faciendi sicut nostro dominio videbitur et placebit*"<sup>13</sup>. Questo conferma che i patti concessi a chi "*nostram exauditionem et gratiam implorantes*" non avevano un valore assoluto e definitivo, trasforma in pratica quello che sembrava un contratto stipulato tra la Dominante e i dominati in un atto unilaterale. Se Venezia concedeva o riconosceva determinati diritti, non significava che questi fossero inattaccabili e inviolabili anche per lei.

Se Este ottiene la rinnovazione del privilegio pochi anni dopo la prima concessione, per Monselice la situazione è un po' diversa. La riconferma del precedente del 1406 verrà concessa solamente un secolo più tardi nel 1539. Passata la bufera scatenatasi in seguito allo scontro tra le potenze della Lega di Cambrai e Venezia, Monselice chiede alla città lagunare, che gli sia mandato un nuovo privilegio in quanto il precedente "*vetustate vitiatum et corrosum*" non era più in grado di assolvere al suo compito<sup>14</sup>. Il nuovo documento ripeteva

fedelmente quanto era già stato concesso nel 1406, certamente il fatto che il privilegio fosse vetusto non deve essere considerata come l'unica causa di una richiesta di rinnovazione. Preoccupati che la guerra avesse sconvolto per alcuni anni i rapporti con la Dominante, i Monselicensi volevano ottenere assicurazione che nulla era mutato nei rapporti con essa e che i diritti riconosciuti loro un secolo prima rimanessero tali e immutati anche ora.

II. Nel prendere in considerazione il primo capitolo del privilegio di Monselice vediamo che Venezia risponde affermativamente alla richiesta della comunità di poter mantenere validi per il governo locale gli statuti, le costituzioni e le antiche consuetudini con cui fino ad allora si era governata<sup>15</sup>. Non dobbiamo lasciarci ingannare, tuttavia, dal consenso veneziano, rispetto non significava necessariamente conservazione degli antichi statuti cittadini così come erano<sup>16</sup>. Venezia si preoccupò, per esempio, nelle grandi città di togliere dai loro ordinamenti qualsiasi riferimento polemico e lesivo nei confronti dell'autorità veneziana<sup>17</sup>. Purtroppo non possiamo testimoniare se anche gli statuti monselicensi, andati persi nell'incendio del 1522, e gli organi dirigenti della città nel '400 abbiano subito qualche intervento o modificazione da parte di Venezia. Per avere notizie di un intervento della Dominante nel riformare gli organi di governo locali dobbiamo aspettare il XVI sec., quando nel 1560 il Senato veneziano, tramite il doge Girolamo Priuli, invia al podestà Giovanni Natale "de Medio" una ducale con la quale riforma il consiglio della comunità<sup>18</sup>. Basandoci sul fatto che, in seguito all'incendio del 1522, Monselice si era regolata con gli statuti di Este, i quali prevedevano un consiglio di 48 membri, si osserva che ora viene limitato a 40 persone, provocando un restringimento delle possibilità di entrata nell'organo decisionale della comunità. Inoltre il nuovo consiglio sarebbe stato riletto da quello uscente, in questo modo Venezia non faceva altro che favorire il fenomeno della formazione di un'oligarchia che si manifestava attraverso l'egemonia di poche famiglie cittadine<sup>19</sup>.

III. Un elemento importante nel governo della Terraferma è la figura del podestà. Nel secondo e quarto capitolo del privilegio si fa riferimento a questo funzionario inviato dalla Serenissima per rappresentarla e soprattutto controllare l'attività amministrativa e politica nelle città conquistate. L'invio di questi ufficiali è la novità sostanziale del dominio veneziano, avrebbero esercitato quelle funzioni di governo, che prima erano ad appannaggio degli istituti comunali.

Nelle grandi città venivano inviati un capitano, che sovrintendeva alle cose militari e alla Camera fiscale, e un podestà che ricopriva funzioni civili; nei centri minori, come Monselice, veniva inviato il solo podestà<sup>20</sup>. In base alle notizie forniteci dal privilegio, il rettore veneziano si vedeva riconosciuta la giurisdizione civile di primo grado fino alla somma di 200 lire di piccoli, inoltre aveva il compito di presiedere il consiglio della comunità, garantendone la funzionalità, e controllava il funzionamento dei vari uffici cittadini<sup>21</sup>. Per quanto riguarda il salario esso era fornito direttamente da Venezia, mantenendo

do così fede alle richieste della comunità<sup>22</sup>.

Abbiamo detto che presiedeva i consigli cittadini, controllando che la loro attività rispecchiasse quanto affermato negli statuti, è ovvio che il suo controllo non doveva pregiudicare la libera attività del consiglio della Comunità. Un episodio molto importante per illuminarci sui rapporti tra podestà e consiglio è quello illustrato nella ducale dell'8 maggio 1566<sup>23</sup>. I consiglieri e i deputati "*ad utilia*" di Monselice si erano lamentati del comportamento del podestà, il quale aveva speso più di 500 ducati "*in diverse fabbriche et altre cose non necessarie*". Il doge accolse le lamentele e riconobbe, che il suo funzionario aveva usato "*mezzi indiretti per far prendere solamente quelle parte, che a lui parevano*"<sup>24</sup>. In sostanza si denunciava un comportamento non ortodosso del podestà e soprattutto Venezia riconosceva certe autonomie a livello locale, sia pure per solo calcolo politico. Per Monselice costituisce un momento molto importante, il doge riconosce infatti ai deputati "*ad utilia*" della comunità di poter porre quelle parti che potevano arrecare beneficio alla comunità, senza impedimenti da parte del podestà. Era ovvio che quelle parti non dovevano porsi a loro volta in contrasto con gli interessi veneziani nella città.

IV. Se per certi aspetti Venezia non si oppone alle petizioni presentate dai fedeli sudditi monselicensi, per altri viene presentato un netto rifiuto. E' il caso dei capitoli che riguardano la materia fiscale ed è abbastanza comprensibile, che la Serenissima non ammettesse compromessi o concessioni, che potessero intaccare le entrate fiscali, così preziose per mantenere uno stato che aveva da poco affrontato una guerra molto impegnativa per la conquista di importanti territori in Terraferma.

Dall'ottavo capitolo del privilegio risulta che la comunità di Monselice aveva chiesto, esplicitamente, di essere esentata per 10 anni dal pagare tributi, la macinatura o altre imposte, affinché "*terra predicta refici et popolari possit et cetera*"<sup>25</sup>. La richiesta era più che legittima, la città era stata coinvolta nella guerra tra i Carraresi e i Veneziani, i danni sicuramente non erano stati indifferenti, ma la Dominante non se la sentiva di transigere su un argomento così delicato e con una diplomazia tutta veneziana risponde che a causa delle grandi spese fatte e che sta facendo e per i grandi inconvenienti che deriverebbero da questo non era possibile accogliere la petizione<sup>26</sup>. Dobbiamo segnalare che questo comportamento è generalizzato in tutto il Padovano, che risulta un importante contribuente per il '400 del fisco veneziano, in quanto zona agricola particolarmente ricca<sup>27</sup>. La situazione per Monselice viene confermata dall'undicesimo capitolo dove si chiede


che mai sia imposta una tassa sul sale e Venezia taglia corto dicendo, che sarebbero stati trattati equamente con tutte le altre città e luoghi del loro dominio. Ma se da un lato la città lagunare preleva, è disponibile altresì a coprire o a trovare il sistema per finanziare alcune spese della comunità sottomessa. Non dobbiamo scordare il podestà pagato direttamente da Venezia, oppure quando accetta quanto richiesto nel decimo capitolo, dove la nostra comunità chiedeva che le spese pubbliche riguardanti gli scoli e le condotte d'acqua delle campagne venissero fatte a spese di coloro che usufruivano dell'utilità di tali interventi. Una conferma di questo ci viene data da una ducale del 16 gennaio 1416, con la quale il doge Tommaso Mocenigo confermava al podestà di Monselice, Vittorio Barbaro, la decisione, presa dal suo predecessore Zaccaria Grimani, di far partecipare alle spese per l'allargamento e la manutenzione del Gorzone anche i cittadini di Padova e i monasteri, che avevano proprietà vicino a questa fossa<sup>28</sup>.

Sempre a carico di Venezia erano le spese di manutenzione per i castelli, le torri e i fortilizi della città di Monselice, di modo che fossero tenuti preparati e sempre in buono stato<sup>29</sup>. E' ovvio che la decisione veneziana è molto importante, in quanto riconosce a Monselice il ruolo fondamentale di baluardo per la difesa da sud del territorio padovano, funzione che però verrà meno nel '500, quando verranno preferiti i grandi centri urbani per impostare la difesa della terraferma veneta<sup>30</sup>.

#### NOTE

- 1) A. MENNINI IPPOLITO, *Le dedizioni e lo Stato regionale. Osservazioni sul caso Veneto*, "Archivio Veneto", s.V, 162 (1986), p. 6.
- 2) MENNINI IPPOLITO, *Le dedizioni*, p. 7.
- 3) G. COZZI - M. KNAPTON, *La repubblica di Venezia nell'età moderna, dalla guerra di Chioggia al 1517*, Torino 1986, p. 15. M. MALOWIST, *Capitalismo commerciale e agricoltura, Storia d'Italia, Annali I*, Torino 1978, p. 501. Per l'interessamento dei Veneziani alle proprietà di Terraferma e le relative leggi emanate dal Senato veneziano vedi in V. LAZZARINI, *Antiche leggi venete intorno ai proprietari della terraferma*, "Nuovo archivio Veneto", n.s., 38 (1920), ristampato in V. LAZZARINI, *Proprietà e feudi, uffizi, garzoni, carcerati in antiche leggi veneziane. Saggi seguiti da una notizia bibliografica e dalla bibliografia dell'autore*, Roma 1960 (Storia ed economia, 6), p. 9-29.
- 4) R. CESSI, *Storia della Repubblica di Venezia*, Firenze 1981, p. 297.
- 5) CESSI, *Storia della Repubblica di Venezia*, p. 346-349; F.C. LANE, *Storia di Venezia*, Torino 1978, p. 265-268; COZZI - KNAPTON, *La Repubblica di Venezia*, p. 12-13.

- 6) GALEAZZO e BARTOLOMEO GATARI, *Cronaca Carrarese*, R.I.S., XVII, parte I, vol. I, nuova ed. a cura di A. MEDIN e G. TOLOMEI, Città di Castello 1912, p. 554, 562, 565.
- 7) MENNINI IPPOLITO, *Le dedizioni*, p. 10 e A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari 1964, p. 39.
- 8) MENNINI IPPOLITO, *Le dedizioni*, p. 7.
- 9) VENTURA, *Nobiltà e popolo*, pp. 41-42.
- 10) Biblioteca Comunale di Monselice (BCM), *Fondo sciolto*, 4bis.
- 11) G. NUVOLATO, *Storia di Este e del suo territorio*, Este 1969, (seconda ristampa dell'edizione del 1851-1853), pp. 488-489.
- 12) Archivio di Stato di Venezia, *Consiglio dei Dieci, Misti*, reg. 12, c. 155r., 27 giugno 1444. VENTURA, *Nobiltà e popolo*, p. 43.
- 13) BCM, *Fondo sciolto*, 4bis.
- 14) BCM, *Privilegium Montissilicis*, f. 1r. Si tratta di un piccolo codice, probabilmente della II<sup>a</sup> metà del '500, dove sono raccolte la copia della rinnovazione del privilegio concessa nel 1539 e le copie di due lettere ducali, una del 1560, l'altra del 1566.
- 15) BCM, *Fondo sciolto*, 4bis.
- 16) COZZI - KNAPTON, *La Repubblica di Venezia*, p. 207; VENTURA, *Nobiltà e popolo*, p. 41 e G. FASOLI, *Lineamenti di politica e di legislazione feudale veneziana in terraferma*, "Rivista di storia del diritto italiano", XXV (1952), p. 67.
- 17) COZZI - KNAPTON, *La Repubblica di Venezia*, p. 208.
- 18) BCM, *Pergamene dal 1437 al 1700*, 15.
- 19) R. PONZIN, *Istituzioni politiche e società a Monselice nella seconda metà del '500*. Tesi di laurea discussa presso l'Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e filosofia, a.a. 1982-83, pp. 24-28.
- 20) VENTURA, *Nobiltà e popolo*, p. 45.
- 21) BCM, *Fondo sciolto*, 4bis. Per verificare le altre funzioni del podestà: BCM, *Registro delle deliberazioni del consiglio della comunità di Monselice, 1569-1590*. Privo di segnatura.
- 22) BCM, *Fondo sciolto*, 4bis. Il capitolo è il quarto.
- 23) BCM, *Pergamene dal 1437 al 1700*, 21.
- 24) BCM, *Pergamene dal 1437 al 1700*, 21.
- 25) BCM, *Fondo sciolto*, 4bis.
- 26) BCM, *Fondo sciolto*, 4bis.
- 27) M. KNAPTON, *Il fisco nello Stato Veneziano di terraferma tra '300 e '500: la politica delle entrate*, in *Il sistema fiscale Veneto, problemi e aspetti XV-XVIII secolo*, "Atti della prima giornata di studio sulla Terraferma veneta" a cura di G. BORELLI, P. LANARO, F. VECCHIATO, Verona 1982, p. 19.
- 28) BCM, *Fondo sciolto*, 9.
- 29) BCM, *Fondo sciolto*, 4bis.
- 30) E. CONCINA, *La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel Cinquecento veneto*, Bari 1983, pp. 38-43.



Privilegio di Monselice

L'originale, qui fotografato, si trova attualmente custodito presso la Biblioteca Comunale di Monselice (documento membranaceo, mm. 495x355, sciolto, scrittura gotica quattrocentesca, Monselice, Biblioteca Comunale).

In copertina: trascrizione cinquecentesca della rinnovazione del privilegio concessa da Venezia a Monselice nel 1539 custodita all'interno della Biblioteca Comunale di Monselice



## IL DOCUMENTO

Per un certo periodo di tempo il testo del Privilegio di Monselice è stato conosciuto grazie all'esistenza di due copie. Una presente nei *Pacta* presso l'Archivio di Stato di Venezia e coeva alla redazione dell'originale del 1406. L'altra depositata presso la Biblioteca Comunale di Monselice: è la copia della rinnovazione del privilegio concessa alla città di Monselice nel 1539. Il rinvenimento è stato piuttosto fortunoso e casuale, all'interno di un fascicolo di documenti ancora da inventariare

L'originale del privilegio è stato posto all'interno del *Fondo Sciolto*, che è una raccolta documentaria alquanto eterogenea per contenuto e provenienza. La segnatura è provvisoria in attesa di una decisione circa la definitiva collocazione, che deve avere all'interno dell'archivio. Lo stato di conservazione non è molto buono, anche se nel complesso la grafia è ancora leggibile, pur con qualche integrazione. Da quanto possiamo ricavare dalla copia della rinnovazione del 1539, era già in condizioni precarie allora, tant'è vero, come ho già detto nelle pagine precedenti, che la comunità fu costretta a chiederne un altro esemplare. Purtroppo il documento è privo della bolla pendente, che lo accompagnava, rimane ancora la plica con i due fori attraverso cui passava il filo per la bolla. Le dimensioni sono mm. 495x355, la grafia usata è una gotica quattrocentesca molto posata nel tratto, da avvicinarsi quasi a una gotica libraria. Da segnalare la M gigante di "Michael Steno". Per la traduzione si è tenuto conto del fatto che non ci troviamo più di fronte ad un latino classico, bensì ad una lingua che ha subito profonde trasformazioni nel corso dei secoli, non solo sotto l'aspetto ortografico, ma anche semantico. Il documento esce da una cancelleria pubblica, si tratta di un atto pubblico, che rivestiva una importanza notevole nelle grandi relazioni politico-giuridiche tra Venezia e Monselice; si è dovuto tener conto della presenza di termini giuridici, che ho cercato di rendere al meglio nel loro significato. La trascrizione del documento è stata strutturata in maniera tale da poter individuare con facilità i vari capitoli e quindi avere una maggiore comprensione. Ognuno di essi è stato accompagnato da un numero arabo, che compare sulla sinistra del foglio.

In calce alle pagine, che accolgono la trascrizione, ho inserito delle note, nelle quali sono riportate le varianti presenti nella copia registrata nei *Pacta* presso l'Archivio di Stato di Venezia (per l'occasione ho

indicato con A il documento originale del 1406, qui trascritto, con B la copia veneziana del XV secolo). Non si trattava è ovvio di operare una ricostruzione del testo, visto che abbiamo l'originale, ma bensì è servito per segnalare alcune variazioni apportate nella copia dei *Pacta*. In tutto le varianti sono 27, vengono indicati termini scritti con cambi di consonante, oppure non riportati nella copia veneziana. Il testo del documento è strutturato in 18 capitoli e petizioni, che riguardano diversi aspetti della vita amministrativa di Monselice. Nei vari capitoli è menzionata la natura delle petizioni presentate da Monselice, segue al ricordo della *petitio* la risposta di Venezia.

Del documento, come ho accennato prima, esiste una copia membranacea coeva all'originale registrata nei *Pacta*: Archivio di Stato di Venezia, *Pacta*, VII, f. 33v-34r. Presso la Biblioteca Comunale di Monselice si trova invece la copia della rinnovazione del privilegio concessa da Venezia nel 1539 (doge Pietro Lando), la trascrizione ha risentito della cultura umanistica, in quanto è stato reintrodotta l'uso dei dittonghi (anche se non omogeneo in questo caso). Dobbiamo altresì osservare, che quest'ultima in alcuni punti non è del tutto esatta. Per la datazione della copia permangono delle incertezze, in quanto non vi è stata apposta alcuna data dal trascrittore, la grafia usata e la miniatura presente nel verso del foglio di guardia fanno propendere per la sua collocazione nella II metà del XVI secolo. Il documento è membranaceo, contenuto all'interno di un piccolo codice, dove troviamo anche le copie di due ducali: una del 1560, l'altra del 1566.

La rilegatura è in pelle rossa, sui due piatti vi sono delle impressioni in oro lungo i bordi, quello anteriore reca la scritta "Privilegium Montissilicis". I fogli che comprendono la copia della rinnovazione vanno dall'1r al 7r, possiamo notare che qui i capitoli sono stati numerati.

Michael Steno, Dei gratia dux Venetiarum et cetera. Universis et singulis presens privilegium inspecturis salutem et sincere dilectionis affectum. Unumquenque decet principem fidelium et devotorum suorum petitionibus inclinari et eas in quantum honestatem contineant exaudire. Eo enim ipsorum firma constantia in augmento fidelitatis accenditur, quo principis liberalitas et exauditio gratiosior in eos magis ample diffunditur. Cum igitur dilecti et cari fideles et subditi<sup>a)</sup>, comune, cives et homines Montissilicis certa capitula et petitiones dominio nostro porrexerint nostram exauditionem et gratiam implorantes, nos dictos nostros fideles et subditos sincera benevolentia prosequentes, ad petitiones et capitula infrascripta responsum dedimus sicut inferius singulariter<sup>b)</sup> declarabitur.

1 . Et primo ad primum capitulum continens quod eorum statuta et ordinamenta et constitutiones et antique consuetudines sub quibus usque in hodiernam diem se rexerunt et gubernarunt, sint et esse debeant valida ac sibi perpetuo confirmentur et serventur illesa, respondemus quod sumus contenti quod fiat ut<sup>c)</sup> in capitulo continetur.

2 . Ad aliud continens quod potestates et rectores qui pro tempore per nos fuerint deputati ad regimen dicte terre habeant cognitionem et arbitrium<sup>d)</sup> cognoscendi ac per diffinitivam sententiam terminandi usque ad summam librarum ducentarum parvorum in civilibus, cum mero et mixto imperio, respondemus quod per nostrum dominium mittentur rectores qui habebunt libertatem ut petitur et dominio nostro<sup>e)</sup> videbitur et placebit.

3 . Ad aliud continens quod omnes pene pecuniarie devolvantur ad comune Montissilicis et ad eorum introitus ponantur et applicentur, respondemus quod placet nobis et volumus quod iuxta solitum observetur, intelligendo de penis pecuniariis a libris decem infra, que pene et pecunie de dictis penis et condemnationibus extrahende expendantur et dispensentur in reparationibus et aliis expensis dicte terre et comunitati necessariis, et intelligatur de penis et condemnationibus que fierent pro aliquibus commissis que pertinerent comunitati Montissilicis.

4 . Ad aliud per quod petunt quod potestates et rectores, qui pro tempore deputati erunt<sup>f)</sup> ad regimen dicte terre, habeant et perpetuo habere debeant eorum salarium sui regiminis a dominatione nostra, ad quod salarium dicti homines et comune nullatenus teneantur, respondemus et dicimus quod contenti sumus facere sicut in capitulo continetur.

5 . Item ad aliud continens quod omnes et singuli malefactores et banniti ex quacunque ratione vel causa pro ullis maleficiis<sup>g)</sup> et delictis

in territorio Paduano perpetratis, qui sint de Montesilice, libere, secure et impune possint venire et habitare in terra Montissilicis et per totum Paduanum districtum nec contra eos aliquo modo procedatur nec procedi in eorum personis aut ere, sed a dictis bannis eorum totaliter cancellentur, respondemus quod placet<sup>h)</sup> nobis et volumus quod observetur et fiat iuxta continentiam capituli suprascripti.

6 . Ad aliud continens quod ville Pernumie, Tribani et Batalee cum iuribus suis ponantur et applicentur sub potestaria Montissilicis, ita quod perpetuo cogi possint ad onera<sup>i)</sup> quecumque secum sustinenda et ad alia prout coguntur alie ville cum aliis castris, dicimus et respondemus quod propter aliquas promissiones aliis factas complacere non possumus.

7 . Item ad id per quod petunt quod castra, turres et fortificia terre Montissilicis teneantur aptate et in contio<sup>l)</sup> expensis nostri domini, ad quas dicti homines nullatenus teneantur, respondemus et dicimus quod contenti sumus facere ut requiritur.

8 . Ad aliud per quod petunt quod usque ad decem annos proximos non cogantur ad sustinendum aliqua onera nec factiones reales aut personales nec ad solvendum macinaturam nec ullas angarias, ut terra predicta refici et populari possit et cetera, respondemus quod propter maximas expensas per nos factas et fiendas et propter inconvenientias maximas<sup>m)</sup> que ex hoc sequerentur, non potest ullo modo fieri.

9 . Ad aliud per quod petunt quod venditiones<sup>n)</sup> facte per dominum Franciscum de Carraria vel eius procuratores, de quibus facta sit numeratio pecunie a principio guerre usque nunc ad summam ducatorum mille, civibus Montissilicis aut habitatoribus ipsius loci sint valide et sibi conserventur illese nec aliquo modo<sup>o)</sup> molestentur, absque ulla exceptione iuris vel facti in contrarium adducenda, respondemus quod contenti sumus sicut in capitulo postulatur, et quod venditiones<sup>p)</sup> facte intelligantur usque quo habuimus terram Montissilicis et intelligatur de bonis propriis domini Francisci de Carraria vel comunis Padue.

10 . Ad aliud continens quod publica tam presentia quam futura que fieri oportebit circa degoras et ductus aquarum campanearum dicte potestarie et quicumque aggeres ibi [suppositi] fiant et fieri debeant expensis quarumcunque possessionum tam consortium quam civium quibus cedit utilitas dictorum publicorum, que expense pro rata equaliter dividantur, respondemus quod fiat ut in capitulo continetur.

11 . Ad aliud continens quod nullo tempore imponatur dicto comuni et hominibus aliqua impositio salis, sed quod possint absque ulla conditione illum salem sibi necessarium emere ubicunque voluerint in

territorio nostri domini et ipsum vendere tantummodo hominibus et personis dicte comunitatis pro sue<sup>q)</sup> beneplacito voluntatis, respondeamus quod in facto salis tractabuntur equaliter cum omnibus aliis terris et locis nostris.

12 . Ad aliud continens quod persone dicte terre et potestarie libere possint ire per totum territorium nostri domini ad emendum quasunque bestias bovinas et quotiescunque voluerint<sup>r)</sup> pro uso et commoditate sua tantum et illas conducere super dicta potestaria pro laborando terras et possessiones suas, cum animalia sua sint mortua et ab hostibus ablata, quas bestias conducere possint libere et secure absque ullo datio et gabella seu introitu vel alia solutione, respondemus pro habilitate dictorum hominum et refectione contratarum sumus contenti complacere ut petitur, declarando quod ista concessio intelligatur et habeat locum usque ad festum sancti Petri de<sup>s)</sup> millesimoquadringsimoseptimo venturo.

13 . Ad aliud per quod petunt quod pro solvendo et satisfaciendo multis personis de Montesilice pro vino, pane, bestiamine, blado ac certis victualibus, que [res] ab eis<sup>d)</sup> accepte fuerunt per dominum Lucam de Leone pro usu stipendiariorum qui erant in Montesilice pro domino Francisco de Carraria, comune et homines Montissilicis exquisitionem facere possint in debitoribus prefati domini Francisci, in quibus et contra quos dictum comune possit habere regressum et ab eis exigere et eis fiat ius summarium et expeditum usque ad summam denariorum quos habere debent creditores predicti, respondemus quod contenti sumus<sup>n)</sup> complacere ut in capitulo continetur.

14 . Ad aliud per quod petunt ut divina officia pro debito celebrentur in ecclesiis terre et potestarie Montissilicis, quod nullum beneficium ecclesiasticum conferratur per aliquos archipresbiteros seu abbates vel alios superiores ad quos collatio dictorum beneficiorum spectare videatur, nisi prius persone ille que investituram petunt approbentur per comune et homines Montissilicis talibus beneficiis<sup>v)</sup> dignas et benemeritas esse, respondemus quod in factis ecclesiarum non impedimus nos, sed erimus favorabiles quantum poterimus quod habent contentamentum in ipsis beneficiis.

15 . Ad aliud continens quod beneficium<sup>z)</sup> fabrica nuncupatum, quod relictum fuit ecclesie plebis Sancte Iustine de Montesilice pro reparatione ipsius ecclesie et elemosinis fatiendis<sup>aa)</sup> iuxta dispositionem et providentiam comunis et hominum terre Montissilicis, quod beneficium<sup>bb)</sup> longis temporibus ministrarunt, nunc etiam ad dispensationem et providentiam hominum predictorum libere et totaliter revertatur ad hoc ut intentio relictoris defuncti iuxta antiquam consuetudinem tota-


liter impleatur, respondemus quod si res sic se habet sumus contenti quod istud fiat per illos quibus spectat, cum conscientia et scitu rectorum nostrorum, ita quod intentio defuncti impleatur.

16 . Ad aliud continens quod omnes et singule persone tam terrigene quam forenses et consortes cuiuscunque conditionis vel status existant, que habitent et in futurum venerint habitatum in terra Montissilicis et eius potestaria teneantur et possint cogi per comune et homines dicte terre ad sustinendum secum quecunque onera et factiones ac gravamina, secundum quod sustinet et pro tempore sustinebit comune predictum, excepto Nicholao quondam ser Petri de Tridento, qui ad presens habitat in Montesilice, in cuius arbitrio [sit eius onera personalia sustinere] ubicumque sibi placuerit et duxerit eligendum. De forensibus autem qui dictam terram venerint habitare, volunt homines dicte comunitatis sibi [facere] complacentiam et eos benigne tractare, sicut eorum [humanitati] et clementie pro reformatione dicte terre [videbitur peragendum], respondemus quod sumus contenti quod fiat ut petitur, sed de forensibus qui venient habitatum sumus [etiam] contenti quod fiat ut petitur, intelligendo quod fiat cum [volun]tate et conscientia rectorum nostrorum, sed non intelligantur datia nec alii introitus comuni nostri<sup>cc)</sup>.


17 . Ad aliud continens quod porta magistra camini terre Montissilicis versus Costam, que erat et esset utilima hominibus et personis eiusdem terre et que clausa fuit a paucis mensibus citra, apperiat ut homines et persone predicti utilitatem solitam ex eius appertura percipiant, respondemus quod placet nobis quod fiat ut petunt, sed apperiat ad expensas dicte comunitatis, et quod expense pro<sup>dd)</sup> custodia ipsius fiant per dictam comunitatem et solvantur rectori nostro, qui postea illas expensas solvat et faciat deputatis ad eam.

18 . Ad aliud per quod petunt quod quandocumque per nostrum dominium imponentur datia comuni et hominibus predictis, eis non imponantur maiora illis que imposita sunt comuni et hominibus de Este, respondemus quod in facto datiorum sint ad conditionem ad quam erant ante guerram.

Que omnia predicta et singula predictorum per nos concessa comunitati et hominibus antedictis volumus et mandamus per universos nostros potestates, capitaneos, rectores et officiales nostros ad quos spectant vel spectare poterunt in futurum, debere effectualiter ut continent observari. Reservantes tamen nobis libertatem et arbitrium omnia ipsa et singula corrigendi, mutandi, interpretandi, addendi et minuendi ac faciendi sicut nostro dominio videbitur et placebit. Datum in nostro ducali palatio<sup>ee)</sup>, die ultimo mensis<sup>ff)</sup> aprilis, indictione quar-



A. ZERBETTO Porta Pescheria



tadecima, millesimoquadringentesimosexto.

- a) nostri aggiunto in B.
- b) singulariter manca in B.
- c) sicut in B.
- d) cognitionem et arbitrium riscritto da altra mano in A.
- e) nostro dominio in B.
- f) erunt deputati in B.
- g) maleficiis in B.
- h) placet aggiunto in soprallinea in A.
- i) honora in B.
- l) concio in B.
- m) maximas inconveniencias in B.
- n) vendiciones in B.
- o) ullo tempore in B.
- p) vendiciones in B.
- q) pro suo beneplacito voluntatis in B.
- r) volluerint in B.
- s) mense iunii aggiunto in B.
- t) ab eis manca in B.
- u) sumus contenti in B.
- v) beneficiis in B.
- z) beneficium in B.
- aa) fiendis in B.
- bb) beneficium in B.
- cc) nostri comuni in B.
- dd) et in B.
- ee) palatio manca in B.
- ff) mensis manca in B.

Michele Steno, per grazia di Dio doge delle Venezie etc.

A tutti quanti e ai singoli che leggeranno il presente privilegio salute e affetto di sincero amore. Conviene ad ogni sovrano volgere attenzione alle richieste dei suoi sudditi fedeli ed esaudirle secondo quanta onestà abbiano in sè. In realtà con un aumento della fedeltà di costoro si accresce un saldo accordo, di modo che la liberalità e l'esaudimento del sovrano è diffuso più grandiosamente e gradito tra loro. Avendo dunque presentato i diletti e cari, fedeli sudditi, il comune, i cittadini e gli uomini di Monselice certi capitoli e petizioni al nostro dominio, imploranti la nostra grazia ed esaudizione, noi accogliendo i detti nostri fedeli sudditi con sincera benevolenza abbiamo dato una risposta ai sottoscritti capitoli e petizioni così come sarà sotto dichiarato singolarmente.

1 . E per primo al primo capitolo contenente che siano e debbano essere validi e in perpetuo si confermino e conservino intatti i loro statuti, ordinamenti, costituzioni e antiche consuetudini sotto le quali fino ad oggi si ressero e governarono, rispondiamo che siamo contenti che si faccia così come è contenuto nel capitolo.

2 . All'altro capitolo contenente che i podestà e i rettori, che secondo le circostanze siano stati deputati al governo di detta città, abbiano la cognizione e il potere di giudicare e di terminare con una sentenza definitiva fino alla somma di duecento lire di piccoli riguardo la cause civili, con mero e misto comando, rispondiamo che dal nostro dominio saranno inviati rettori che avranno libertà come si domanda e parrà e piacerà al nostro dominio.

3 . All'altro capitolo contenente che tutte le pene pecuniarie siano devolute al comune di Monselice e siano poste e depositate fra le loro entrate, rispondiamo che ci è gradito e vogliamo che sia adempiuto come al solito, intendendo le pene pecuniarie inferiori alle dieci lire, le quali pene pecuniarie e somme di denaro deducibili da dette pene e condanne, siano spese e impiegate in rifacimenti e altre spese necessarie alla detta città e comunità, e sia inteso circa le pene e condanne che risulteranno per alcuni atti che riguarderanno la comunità di Monselice.

4 . All'altro capitolo attraverso il quale chiedono che i podestà e i rettori, che secondo le circostanze saranno deputati al governo di detta città, abbiano e debbano avere in perpetuo un loro salario per il proprio governo dal nostro dominio, così che i detti uomini e comune per nulla siano tenuti al salario, rispondiamo e diciamo che siamo contenti di fare così come è contenuto nel capitolo.

5 . All'altro capitolo contenente che tutti e i singoli malfattori e banditi per qualsiasi ragione o causa in seguito ad alcuni misfatti e delitti commessi nel territorio padovano, i quali siano da Monselice, liberamente, sicuramente e impunemente possano venire e abitare nella città di Monselice, e per tutto il distretto padovano non si proceda in qualsiasi modo, nè possa procedersi riguardo alle loro persone o pena pecuniaria, ma siano cancellati totalmente dai loro detti bandi, noi rispondiamo che ci è gradito e vogliamo che si osservi e sia fatto in conformità al contenuto del capitolo soprascritto.

6 . All'altro capitolo contenente che le ville di Pernumia, Tribano e Battaglia siano poste con i propri diritti e siano riunite sotto la podesteria di Monselice, così che possano in perpetuo essere costrette a sostenere collettivamente qualsiasi tributo e come ad altri siano costrette altre ville con altri castelli, diciamo e rispondiamo che a causa di alcune promesse fatte ad altri non lo possiamo soddisfare.

7 . Nello stesso modo all'altro capitolo attraverso il quale chiedono che i castelli, le torri e i fortilizi della città di Monselice siano tenuti preparati e in buono stato a spese del nostro dominio, alle quali i detti uomini per nulla siano tenuti, rispondiamo e diciamo che siamo contenti di fare come è richiesto.

8 . All'altro capitolo attraverso il quale chiedono che fino ai dieci anni prossimi non siano costretti a sostenere alcuni tributi, nè tasse reali o personali, nè a pagare la macinatura, nè altre imposte, affinché dal comune la città predetta possa essere riedificata e popolata etc., rispondiamo che a causa delle grandi spese fatte e da farsi e per i grandi inconvenienti che deriverebbero da questo non è possibile in alcun

modo.

9 . All'altro capitolo attraverso il quale chiedono che le vendite fatte da Francesco da Carrara o dai suoi procuratori, riguardo le quali sia stato effettuato il pagamento dall'inizio della guerra sino ad ora fino alla somma di mille ducati, ai cittadini di Monselice o agli abitanti dello stesso luogo siano valide e siano conservate integre, nè altrimenti in alcun modo siano modificate, senza che sia adducibile in contrario alcuna eccezione di diritto o di fatto, rispondiamo che siamo contenti per quanto è chiesto nel capitolo e che siano intese le vendite fatte fino a quando abbiamo preso la città di Monselice e sia inteso riguardo ai beni propri di Francesco da Carrara o del comune di Padova.

10 . All'altro capitolo contenente che le spese pubbliche sia presenti che future, che sarà opportuno che siano fatte circa gli scoli e le condotte delle acque delle campagne della detta podesteria e tutti gli argini ivi posti, siano fatte e debbano essere fatte con i contributi di qualsiasi fondo, tanto di consorti che di cittadini, ai quali conviene l'utilità delle dette spese pubbliche, le quali spese siano divise equamente pro rata, rispondiamo che sia fatto come è contenuto nel capitolo.

11 . All'altro capitolo contenente che mai sia imposta al detto comune e agli uomini alcuna tassa sul sale, ma che possano senza alcuna condizione comprare il detto sale loro necessario ovunque avranno deciso e lo stesso vendere solamente agli uomini e alle persone della detta comunità secondo il beneplacito del suo assenso, rispondiamo che riguardo il sale saranno trattati equamente con tutte le altre città e luoghi nostri.

12 . All'altro capitolo contenente che le persone della detta città e podesteria possano liberamente recarsi per tutto il territorio del nostro dominio per comperare qualsiasi animale bovino e tutte le volte che avranno deciso per uso e comodità propria e le dette bestie possano condurre nella detta podesteria per lavorare le terre e i propri possedimenti, essendo morti i propri animali e portati via dai nemici, le quali bestie possano portare senza impedimenti e tranquillamente e senza alcun dazio e gabella o tassa o altro pagamento, rispondiamo che per la comodità dei detti uomini e per la ricostruzione dei raccolti siamo contenti di soddisfare come è chiesto, dichiarando che questa concessione sia intesa ed abbia luogo sino alla festa di San Pietro del millequattrocentosette venturo.

13 . All'altro capitolo attraverso il quale chiedono che per pagare e risarcire molte persone da Monselice per il vino, pane, bestiame, biada e certe vettovaglie, che furono prese da loro da Luca da Lion

per bisogno dei mercenari, che erano a Monselice per Francesco da Carrara, il comune e gli uomini di Monselice possano fare un'inchiesta fra i debitori del predetto Francesco, riguardo ai quali e contro i quali il detto comune possa ricorrere e pretendere da essi e ad essi sia fatta giustizia sommaria e spedita fino alla somma di denaro che devono avere i creditori predetti, rispondiamo che siamo contenti di soddisfare quanto è contenuto nel capitolo.

14 . All'altro capitolo attraverso il quale chiedono che gli uffici divini secondo dovere siano celebrati nelle chiese della città e podesteria di Monselice, che nessun beneficio ecclesiastico sia conferito da qualche arciprete o abate o altri superiori, ai quali sembra spettare il conferimento dei detti benefici, se prima quelle persone, che chiedono l'investitura, non siano riconosciute dal comune e uomini di Monselice essere degne e benemerite di tali benefici, rispondiamo che noi non ci opponiamo alle azioni delle chiese, ma saremo favorevoli quanto potremo perché abbiano soddisfazione riguardo gli stessi benefici.

15 . All'altro capitolo contenente che il beneficio assegnato alla fabbri-  
ceria, che fu lasciato alla chiesa della pieve di Santa Giustina di Monselice per la riparazione della stessa chiesa, perché fossero fatte elemosine secondo la disposizione e la provvidenza del comune e degli uomini della città di Monselice, del quale beneficio si occuparono per lungo tempo, ora anche secondo la disposizione e la provvidenza degli uomini predetti liberamente e totalmente ritorni a questo, perché sia soddisfatta totalmente, secondo l'antica consuetudine, la volontà del defunto testatore, rispondiamo che se la cosa è così siamo contenti che questa cosa sia fatta da quelli ai quali spetta, con la conoscenza e l'ordine dei nostri rettori, così che la volontà del defunto sia adempiuta.

16 . All'altro capitolo contenente che tutte e le singole persone sia indigene che forestiere e consorti di qualsiasi condizione o stato esistano, le quali abitino o in futuro siano venute ad abitare nella città di Monselice e nella sua podesteria, siano tenute e possano essere obbligate dal comune e dagli uomini della detta città a sostenere in comune qualsiasi onere e tassa e imposta, in base a ciò che sostiene e sosterrà secondo le circostanze il comune predetto, eccetto Niccolò del fu ser Pietro da Trento, che al momento abita in Monselice, il quale può decidere di pagare i suoi oneri personali ovunque gli sarà gradito e sarà andato scegliendo. Riguardo dunque i forestieri, che siano venuti ad abitare in detta città, gli uomini della detta comunità si faranno compiacenza e li tratteranno benevolmente, come sembrerà utile fare a loro benevolenza e indulgenza per la trasformazione della detta

città, rispondiamo che siamo contenti che sia fatto come è richiesto, ma riguardo ai forestieri che verranno ad abitare siamo contenti che sia fatto come è chiesto, intendendo che sia fatta con la volontà e la conoscenza dei nostri rettori, ma non siano compresi dazi o altri introiti del nostro comune.

17 . All'altro capitolo contenente che la porta maestra del cammino della città di Monselice verso Costa, che era e sarebbe utilissima agli uomini e alle persone di quella città e che fu chiusa pochi mesi prima, sia aperta affinché gli uomini e le persone predette possano ricevere il solito vantaggio dalla sua apertura, rispondiamo che ci è gradito che sia fatto come chiedono, ma sia aperta a spese della detta comunità, e che le spese per la sua custodia siano fatte dalla detta comunità e siano pagate dal nostro rettore, il quale dunque paghi quelle spese e le faccia ai deputati ad essa.

18 . All'altro capitolo contenente che ogniqualvolta siano imposti dazi dal nostro dominio al comune e agli uomini predetti, a loro non siano imposti maggiori di quelli che sono imposti al comune e agli uomini di Este, rispondiamo che per quanto riguarda i dazi restino nella condizione nella quale erano prima della guerra.

Le quali cose tutte predette e singole delle predette concesse da noi alla comunità e agli uomini prima citati vogliamo e comandiamo che da tutti i nostri podestà, capitani, rettori e ufficiali nostri, ai quali spettano o potranno spettare in futuro, devono essere effettivamente osservate per quanto contengono. Riservandoci tuttavia la libertà e il potere di correggere, mutare, interpretare, aggiungere, togliere e fare queste cose collettivamente e singolarmente così come parrà e sarà gradito al nostro dominio.

Redatto nel nostro palazzo ducale, nell'ultimo giorno di aprile, indizione quattordicesima, nel millequattrocentosei.



## INDICE

### Parte I

- Flaviano ROSSETTO, *Introduzione storica* . . . . . p. 5  
Renato PONZIN, *Monselice e il suo privilegio* . . . . . p. 11

### Parte II

- Privilegium Montissilicis*, trascrizione e traduzione del testo di Renato  
PONZIN . . . . . p. 23